Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC-N) CH-3003 Berna

Via e-mail a: familienfragen@bsv.admin.ch

Berna, 6 settembre 2022

Procedura di consultazione 21.403 n lv. Pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna

Gentile Presidente della Commissione, Gentili membri della Commissione, Gentili signore e signori,

Attraverso la lettera accompagnatoria del 17 maggio avete invitato la Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità (CSP) a pronunciarsi sul progetto preliminare di legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini/e complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia e un progetto preliminare di decreto federale sugli aiuti finanziari per i programmi cantonali di sviluppo della politica della prima infanzia. La CSP vi ringrazia per la possibilità data di potersi esprimere su questa tematica.

La CSP sostiene i due obiettivi principali promossi dall'iniziativa 21.403 n Iv. Pa. CSEC-N "Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna", in particolare:

- Sostenere finanziariamente i genitori che fanno accudire i loro figli al di fuori della famiglia;
- Stabilire le condizioni atte a sviluppare la politica in materia di custodia di bambini/e complementare alla famiglia nonché il sostegno alla prima infanzia, incrementando l'offerta di posti per la custodia di bambini/e complementare alla famiglia, adeguandola meglio alle esigenze dei genitori e migliorando la qualità pedagogica e operativa delle strutture di custodia.

I. Aspetti generali

La modifica di legge proposta ha un impatto importante in termini di conciliabilità tra vita professionale e vita privata. Si tratta dunque di un aspetto centrale per promuovere una maggiore parità di genere all'interno delle coppie con figli/e e rientra altresì nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 dell'ONU. Infatti, in questo ambito, la Confederazione si impegna a riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali (obiettivo 5.4). Inoltre, la Strategia per la parità tra donne e uomini 2030 adottata dal Consiglio federale il 28 aprile 2021 prevede un campo d'azione specifico che concerne la conciliazione e la famiglia che afferma che "Donne e uomini fruiscono di condizioni quadro che favoriscono la conciliabilità tra vita privata/familiare e vita professionale, nonché la ripartizione equilibrata di lavoro retribuito e lavoro domestico/familiare non retribuito".. Gli obiettivi e le misure della Strategia per la parità tra donne e uomini 2030 prevedono il rafforzamento della politica familiare, la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni e strumenti per migliorare la conciliabilità tra vita professionale e vita familiare. La CSP accoglie favorevolmente il progetto preliminare poiché è in linea con la suddetta strategia e rafforza il ruolo della Confederazione in questo settore, nonché la cooperazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni.

II. Conciliabilità tra vita professionale e familiare

Il tema della conciliabilità rappresenta uno degli assi d'azione prioritari della CSP, come emerge dai diversi studi che la Conferenza ha realizzato negli ultimi anni. In particolare, lo studio "Kitas als ein Schlüsselfaktor für die Gleichstellung: Literaturreview zu den Wirkungen von Kitabetreuung auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern" (2020) (disponibile in tedesco) ha evidenziato che asili nido di buona qualità e a un prezzo accessibile hanno un'influenza diretta sulla partecipazione all'attività lucrativa e sull'indipendenza economica delle donne (e delle loro famiglie) e sono un elemento chiave per la parità di genere in Svizzera¹. Il costo delle strutture di accoglienza per l'infanzia gioca un ruolo importante nella decisione della coppia in merito al tasso di attività dei genitori. Difatti, dal secondo "Barometro nazionale sull'uguaglianza 2021 con focus su lavoro retribuito e lavoro di cura non retribuito" – pubblicato dalla CSP nel 2021 – emerge che oltre il 50% delle donne intervistate richiede un'offerta più ampia di strutture d'accoglienza per l'infanzia sovvenzionate al quale si aggiunge quasi il 10% degli uomini e delle donne intervistate che richiede un'infrastrutura migliore e meno costosa per la custodia di bambini/e esterna alla famiglia².

La CSP ha anche sottolineato che le misure di conciliabilità tra lavoro e famiglia rappresentano un vantaggio non solo durante la vita attiva, ma anche al momento del

¹ Per maggiori informazioni: https://www.equality.ch/pdf_d/Literaturreview_Kitabetreuung_final.pdf

² Per maggiori informazioni: https://www.equality.ch/pdf_d/Barometer_DE_komplett.pdf

pensionamento. Difatti, dal parere giuridico "Disuguaglianze di genere nella previdenza professionale svizzera e possibili misure" – commissionato dalla CSP alla Dott. iur. Stéphanie Perrenoud (Università di Neuchâtel) e al Prof. Dott. iur. Marc Hürzeler (Università di Lucerna) – è emerso che le misure per conciliare lavoro e vita familiare sono indispensabili affinché sia possibile ridurre il "Gender Pension Gap"3. Per favorire la parità tra i sessi è dunque indispensabile sostenere le famiglie nella custodia dei/delle bambini/e in quanto ciò permette di mantenere le donne sul mercato del lavoro, riducendo altresì il divario tra i sessi al momento della pensione.

Sia nel settore scolastico che in quello prescolastico, la competenza rispetto la custodia di bambini/e complementare alla famiglia, come noto, spetta in primis ai Cantoni ed ai Comuni. La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale propone l'elaborazione di una nuova legge volta a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro - o formazione - e le pari opportunità per i/le bambini/e in età pre-scolastica e scolastica. La Commissione si augura che questa nuova legge migliori le pari opportunità per i bambini in età prescolare e scolare. A questo proposito, la Confederazione sarà chiamata a partecipare al finanziamento dei costi dei genitori per l'assistenza extrafamiliare ai bambini e potrà concedere aiuti finanziari per lo sviluppo della custodia dei/delle bambini/e e per misure tese allo sviluppo di una politica di sostegno della prima infanzia.

In particolare, la CSP osserva che non vi è incompatibilità tra l'azione della Confederazione e quella dei Cantoni e dei Comuni. Nella fattispecie, come specificato nel rapporto esplicativo della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, il contributo federale non sostituirà i sussidi dei Cantoni e dei Comuni, ma si aggiungerà ad essi, a vantaggio dei genitori. La CSP si compiace del fatto che la Confederazione si avvalga delle sue competenze sussidiarie e rafforzi il suo impegno attraverso questo progetto.

Per ulteriori informazioni sulla competenza della Confederazione in materia di assistenza all'infanzia extra-familiare ed extra-scolastica, la CSP ricorda il parere giuridico redatto da Pascal Mahon e Bathsheba Huruy.

III. Commenti ai singoli articoli

Art. 1 Scopo Art. 1 cpv. 1

È ormai noto che alcune persone, la maggior parte delle quali sono donne, che desiderano rientrare nel mercato del lavoro dopo una pausa "familiare", hanno difficoltà a trovare un posto presso un servizio di custodia dell'infanzia senza avere un lavoro e

³ Per maggiori informazioni: https://www.equality.ch/pdf d/Deutsch SKG Rechtsgutachten Gleichstellung in der berufliche Vorsorge.pdf

a trovare un lavoro senza avere un posto presso un servizio di custodia dell'infanzia per i propri figli.

Per questi motivi, la CSP chiede che l'art. 1 cpv. 1 lett. a venga modificato come seque:

a. la conciliazione tra vita familiare e vita professionale o tra vita familiare e formazione o tra vita familiare e inserimento professionale;

Il ricorso ai servizi di custodia per l'infanzia istituzionali non solo migliora le possibilità di conciliare vita familiare con quella lavorativa, ma promuove anche le pari opportunità per i bambini e le bambine in età prescolare e scolare. È importante considerare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ambito prescolare e scolare: limitare il campo di applicazione all'età prescolastica (come sostenuto dalla minoranza) sarebbe contrario all'obiettivo di migliorare la conciliazione tra famiglia e lavoro o formazione. Escludendo l'età scolastica la conciliazione sarebbe migliorata unicamente durante i primi 4 anni di vita del/della bambino/a e negli anni seguenti i genitori sarebbero confrontati con gli stessi ostacoli. La promozione della conciliabilità voluta dalla politica deve essere incoraggiata fino in fondo, altrimenti si ripresenteranno nuovi ostacoli.

Per questi motivi la CSP chiede di modificare l'art. 1 cpv. 1 lett. b come segue:

b. migliorare le pari opportunità per i bambini in età prescolastica.

Art. 1 cpv. 2

La CSP ritiene che la qualità dell'offerta deve rimanere un criterio importante della proposta di legge. Uno studio della BAK Economics prevede importanti effetti per l'economia derivanti dalle misure destinate a migliorare la qualità dell'offerta. Lo stralcio del cpv. 2 lett. c dell'art. 1 è da ritenersi inopportuno. La qualità dell'offerta, che va considerata dal punto di vista dello sviluppo mirato, dalle posizioni e dai valori pedagogici, dalla qualità della struttura (condizioni generali e personali), come pure dalla qualità del processo (interazioni tra i/le professionisti/e e i/le bambini/e), è un punto cardine della proposta di legge. La scarsa qualità dell'offerta di custodia ha delle ripercussioni innegabili, in particolare per quanto concerne la carenza di personale qualificato nel settore. È pertanto raccomandabile non focalizzarsi unicamente sull'aspetto quantitativo, aumentando quindi la domanda, senza rinforzare simultaneamente l'offerta sul piano qualitativo. Solo una buona qualità dal punto di vista pedagogico genera effetti positivi sui/sulle bambini/e. Vi è un legame, stabilito scientificamente, tra la frequentazione di una struttura d'accoglienza ed educativa per l'infanzia, le prestazioni scolastiche e lo sviluppo dei/delle bambini/e. Ciò avviene unicamente qualora questi ultimi vengano seguiti da personale formato e qualificato.

La CSP concorda con la proposta della maggioranza della commissione e respinge la proposta della minoranza di Umbricht Pieren. Si propone pertanto di mantenere l'art.

1 capoverso 2 lettera c.

Art. 2 Campo di applicazione

Valgono le medesime osservazioni riportate per l'art. 1 cpv. 1 lett. b. Si rifiuta pertanto la proposta della minoranza Umbricht Pieren di stralciare l'art. 2 lett. a.

Art. 3 Definizioni

Valgono le medesime osservazioni riportate per l'art. 1 cpv. 1 lett. b. Si rifiutano pertanto le proposte della minoranza Umbricht Pieren di modifica dell'art. 3 lett. a e b.

Per le stesse ragioni relative all'articolo 1 cpv. 1 lett. a, la CSP chiede che si tenga conto anche delle persone in fase di inserimento/integrazione professionale e chiede la seguente modifica dell'art. 3 lett.a:

a. assistenza extrafamiliare all'infanzia: la cura regolare dei bambini in età prescolare o scolare da parte di terzi che consente ai genitori di svolgere un'attività lavorativa, di seguire un corso di formazione o di beneficiare di una misura di inserimento professionale.

Il termine "associazione di famiglie diurne" non è corretto, in quanto si limita all'assistenza istituzionale. Le famiglie diurne possono essere organizzate in varie forme giuridiche e non solo come associazioni. La CSP suggerisce pertanto l'utilizzo del termine più generico "organizzazioni di famiglie diurne".

Per questi motivi si chiede di modificare l'art. 3 lett. b come segue:

b. custodia istituzionale: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica in strutture private o pubbliche (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna, scuole dell'infanzia diurne, strutture diurne, scuole a orario continuato) o in organizzazioni di famiglie diurne.

Art. 4 Principi

Art. 4 cpv. 1

In questo contesto va riportata l'attenzione sul principio di sussidiarietà. I Cantoni ed i Comuni elaborano dei regolamenti che vincolano i loro contributi a condizioni specifiche quali la formazione o l'occupazione lavorativa. Un ulteriore esame a livello federale non viene ritenuto opportuno e burocratizzerebbe inutilmente il processo.

È da tenere inoltre in considerazione il fatto che la frequentazione di un asilo nido può derivare da altre motivazioni che non siano riconducibili alla mera formazione e attività lavorativa. Ci riferiamo ad esempio a motivi di sostegno, motivi di sgravio generale (ad esempio nel caso di bambini/e con bisogni specifici o di ricerche d'impiego per persone in disoccupazione), motivi di inserimento in una comunità (ad esempio nel caso di bambini/e provenienti da famiglie svantaggiate che possono beneficiare dell'istruzione precoce e avere maggiori possibilità di una carriera scolastica di successo).

La CSP non ritiene dunque opportuno che la partecipazione ai costi per la custodia di bambini/e sottostia alla condizione che il grado di occupazione o di formazione sia superiore al 100% e rifiuta pertanto la proposta della minoranza Umbricht Pieren e De Montmollin di modifica dell'art. 4 cpv. 1.

Per le stesse ragioni relative all'articolo 1 cpv. 1 lett. a, la CSP chiede che si tenga conto anche delle persone in fase di inserimento/integrazione professionale e chiede la seguente modifica dell'art. 4 cpv.1:

- ¹ La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, con l'obiettivo di favorire:
- a) <u>la conciliazione tra vita familiare e vita professionale o vita familiare e formazione o tra vita familiare e inserimento professionale;</u>
- b) l'uguaglianza tra donne e uomini;
- c) le pari opportunità per i bambini.

Art. 4 cpv. 2

Valgono le medesime osservazioni riportate per l'art. 1 cpv. 1 lett. b. Si rifiuta pertanto la proposta della minoranza Umbricht Pieren di modifica dell'art. 4 cpv. 2.

Art. 7 Contributo federale

Osservazioni generali

La CSP sostiene la combinazione di un contributo di base con un contributo supplementare, come previsto dall'art. 7 cpv. 1. Tuttavia, il contributo di base previsto nel progetto è fissato ad un livello troppo basso affinché si possa conciliare efficacemente famiglia e lavoro o formazione e ottenere un buon effetto economico e un livello accettabile per i contributi a carico dei genitori.

Art. 7 cpv. 2

Non riteniamo opportuno che il contributo federale venga calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini/e complementare alla famiglia in Svizzera e che il Consiglio federale fissi tali costi. I genitori devono poter essere sostenuti proporzionalmente; ciò considerato, è il costo medio locale di un posto di custodia che deve venir preso in considerazione, e non il costo medio svizzero.

La CSP rifiuta pertanto la proposta della minoranza Kutter di modifica dell'art. 7 cpv. 2.

Art. 8 Contributo di base

Si ritiene che il contributo di base debba coprire almeno il 20% dei costi per un posto di custodia di bambini/e complementare alla famiglia secondo l'art. 7 cpv. 2.

A livello economico, un contributo di base più elevato favorisce l'attività e il tasso di occupazione delle madri, genera un gettito fiscale come pure riduce la carenza di

personale qualificato. In aggiunta, è ormai noto che difficoltà legate alla conciliazione tra famiglia e lavoro disincentivano le donne con elevata formazione a fare figli, mentre il desiderio di maternità nelle persone con medio e basso livello di formazione è limitato dalla situazione finanziaria disagiata e le pessime condizioni socio-economiche. L'importo del contributo di base, e quindi l'accessibilità economica dell'assistenza extra familiare dell'infanzia, è un fattore decisivo per le donne a reddito medio-basso nel decidere se rimanere o meno attive nell'ambito lavorativo. Un contributo di base più elevato sarebbe vantaggioso per il mercato del lavoro, che - come molti studi dimostrano e comprovano - beneficia di una forte presenza femminile. Tuttavia, il rafforzamento del contributo di base non dovrebbe andare a scapito del contributo supplementare, poiché quest'ultimo è importante per stimolare i Cantoni e i Comuni a partecipare attivamente e per evitare che riducano il loro impegno.

La CSP sostiene pertanto la combinazione di un contributo di base con un contributo supplementare e rifiuta la proposta della minoranza Piller Carrard di modifica degli art. 7 e segg. che rinuncia ai contributi supplementari. L'art. 8 dovrebbe essere modificato come segue:

Il contributo di base corrisponde al <u>20</u> per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia secondo l'articolo 7 capoverso 2.

Art. 9 Contributo supplementare

La CSP sostiene che l'art. 9 deve restare immutato in quanto occorre impedire che i Cantoni e i Comuni si ritirino dal finanziamento dei contributi federali.

La CSP rifiuta pertanto la proposta delle minoranze Piller Carrard e Umbricht Pieren di stralciare gli art. 8 e 9.

Art. 10 Sovraindennizzo

L'art. 10 cpv. 2 non è formulato in maniera chiara. I genitori non possono ricevere più contributi rispetto ai costi effettivamente sostenuti, ma deve rimanere possibile il fatto che il contributo federale possa essere superiore in percentuale rispetto al contributo sostenuto dai genitori. La CSP propone dunque la seguente modifica all'art. 10 cpv. 2:

² Vi è sovraindennizzo nella misura in cui <u>qualora</u> il contributo federale, <u>congiuntamente ai contributi Cantonali e Comunali</u>, superai i costi effettivi per il posto di custodia di bambini complementare alla famiglia.

Art. 11 Concessione del contributo federale agli aventi diritto

Il presente progetto preliminare precisa che il contributo della Confederazione deve essere versato mensilmente. Con l'obiettivo di alleggerire immediatamente i costi sostenuti dai genitori per il pagamento delle strutture di accoglienza, è importante che il contributo della Confederazione non sia versato a posteriori, ma nel momento in cui i

costi si verificano effettivamente o perlomeno che le strutture di accoglienza possano stabilire anche un intervallo di fatturazione diverso. La CSP propone dunque di adattare l'art. 11 cpv. 1 come segue:

¹ <u>Di regola</u>, il contributo federale è concesso agli aventi diritto su base mensile.

Art. 13 Aiuti finanziari ai Cantoni e a terzi

La CSP ritiene che il termine "esigenze particolari" sia più appropriato rispetto a "in situazione di handicap", poiché più ampio e comprendente un maggior numero di situazioni riscontrabili nella società odierna. Sono sempre più presenti infatti condizioni di problematiche concernenti il contesto sociale e non solo riguardanti una situazione di disabilità. Infine, si ritiene che le misure che riguardano i/le bambini/e con esigenze particolare dovrebbero riguardare l'età prescolastica e quella scolastica per gli stessi motivi già citati in relazione all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

La CSP propone dunque di accettare la modifica della minoranza Fivaz Fabien, modificando l'art. 13 cpv. 1 lett. a come segue:

a. l'istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini in situazione di handicap con esigenze particolari in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta:

Vi ringraziamo anticipatamente di tener conto delle osservazioni formulate dalla CSP e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per la Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità (CSP)

La Presidente

Maribel Rodriguez

nzur